
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Cessata materia del contendere: è diversa dalla rinuncia all'azione

La pronunzia di cessazione della materia del contendere, non disciplinata dal codice di rito ma introdotta in via pretoria, costituisce la formula di rito terminativa di tutti quei giudizi per i quali non si attagliano le figure della rinuncia agli atti o all'azione, ma per le quali è, comunque, venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio.

Tribunale di Taranto, sezione prima, sentenza del 2.9.2014

...omissis...

Il presente procedimento ha ad oggetto il sinistro occorso il 21 giugno 2005, alle ore 13.45 circa, allorché xxxxx percorreva la strada provinciale n. 13 Castellaneta marina- Castellaneta, alla guida dell'autoveicolo Hxxxxxxxxxxe, giunto all'altezza della contrada xxx, entrava in collisione con l'autovettura Ford, tg. (...), appartenente a xxx e condotta nell'occasione da xxxxx.. A seguito del violento impatto il xxxx decedeva e il xxxx riportava gravissime lesioni fisiche.

Va preliminarmente evidenziato che gli attori e la xxxx hanno dedotto di avere raggiunto un accordo transattivo, avente ad oggetto il credito risarcitorio azionato dai primi nel presente procedimento.

Conseguentemente, va dichiarata cessata la materia del contendere, limitatamente alla domanda di risarcimento danni formulata in citazione. È noto, invero, che la pronunzia di cessazione della materia del contendere, non disciplinata dal codice di rito ma introdotta in via pretoria con sentenza della Corte di Cassazione del 19 gennaio 1952 n. 92, costituisce la formula di rito terminativa di tutti quei giudizi per i quali non si attagliano le figure della rinunzia agli atti o all'azione, ma per le quali è, comunque, venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio (fra le tante, Cass., S.U., 28 settembre 2000, n.1048). Nel caso di specie è intervenuto, come accennato, atto di transazione, che, riconoscendo in parte il diritto azionato, ha fatto venir meno ogni posizione di contrasto degli attori con entrambi i convenuti in ordine alla domanda principale.

La definizione transattiva di ogni questione riguardante la società convenuta impone di compensare integralmente le spese di lite fra quest'ultima e tutte le altre parti del giudizio.

Resta da esaminare, quindi, la sola domanda risarcitoria formulata in riconvenzionale dai convenuti G.- Carotenuto, in relazione alla quale, tuttavia, si ritiene necessario integrare l'istruttoria con apposita c.t.u., che accerti, con la massima puntualità possibile, la dinamica del sinistro, con particolare riferimento a tutte le concause che hanno determinato l'evento (condizioni metereologiche e di visibilità, stato dei luoghi, stato dei veicoli e condotta di guida). La causa, pertanto, va sul punto rimessa sul ruolo.

p.q.m.

Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del dott. xxxxxxxxx, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato xxxx e altri, quali eredi di xxxxx confronti della xxxx, in persona del legale rappresentante p. t., e di xxxxx e altri tutti anche in qualità di eredi di xxxx., nonché sulla domanda riconvenzionale formulata da questi ultimi nei confronti degli attori e della Nuova Tirrena spa, in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- 1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda risarcitoria formulata dagli attori;
- 2) COMPENSA integralmente le spese di lite limitatamente ai rapporti fra la Ina xxxxxxxx e tutte le altre parti in causa;
- 3) RIMETTE la causa sul ruolo e provvede con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio.

Così deciso in Taranto, il 1 settembre 2014.

Depositata in Cancelleria il 2 settembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola
ADMAIORA

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
